

Evoluzione dell'ordinamento degli studi di Farmacia nell'Italia post-unitaria e pre-repubblicana

Raimondo Villano

Al momento dell'unificazione nazionale agli atenei di tutto il Paese è imposta la legislazione universitaria dello Stato sabauda riformata con la legge Casati del 1859⁽¹⁾ che conferisce un indirizzo assai liberale all'ordinamento degli studi universitari garantendo un'ampia libertà di scelta agli studenti, mantenendo al minimo gli esami "speciali" e valorizzando al massimo l'esame finale di laurea.

Il 4 marzo 1865 Vittorio Emanuele firma il Regolamento n. 2196 per il corso chimico-farmaceutico che istituisce in un unico organismo autonomo la Scuola di Farmacia, in luogo del precedente ibrido dipendente dalle due facoltà di Scienze naturali e di Medicina. Il Regolamento, in particolare, dispone che: i corsi obbligatori per sostenere gli esami ed ottenere il diploma di farmacista fanno parte delle facoltà di Scienze naturali, fisiche e matematiche e di Medicina e formano in ogni Università una Scuola di Farmacia che ha un Direttore nominato dal Re fra i suoi professori che resta in carica tre anni ed è riconfermabile; i professori sono quelli di botanica, di chimica, inorganica ed organica, di chimica farmaceutica, e tossicologica, di chimica analitica, di fisica, di materia medica e di mineralogia; per l'ammissione alla Scuola necessita il possesso dell'attestato del corso di grammatica latina ed è previsto un esame di ammissione su elementi di aritmetica, geometria, fisica, lingua e letteratura italiana e lingua latina; il corso dura 4 anni ed è articolato in: 1) chimica inorganica, botanica, mineralogia; 2) chimica organica, botanica, chimica farmaceutica e tossicologia, esercizi di analisi qualitativa e di chimica farmaceutica e tossicologica; 3) chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica e tossicologia, storia naturale dei medicinali con esercizi pratici; 4) pratica per un anno solare presso una farmacia di un pubblico ospedale civile o presso qualche laboratorio farmaceutico militare o presso farmacisti esercenti a ciò autorizzati di Ministro; gli studenti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni varie; sono previsti esami generali e speciali e riveste particolarità quello finale con le prove: analisi qualitativa di una sostanza medicinale, preparazione di due preparati farmaceutici nel laboratorio di chimica farmaceutica, con sorteggio da un elenco di 40, riconoscere piante e droghe definendone caratteri, componenti, usi e segnalando eventuali sofisticazioni o frodi; rispondere a quesiti fatti su i metodi usati nella preparazione e nella spedizione delle ricette; la commissione, presieduta dal Direttore della Scuola, è formata da 5 professori, di cui 2 estranei ad essa; la concessione del diploma dà diritto all'esercizio della professione in tutto il territorio del Regno.

Nel 1873 è soppressa la Facoltà medico-chirurgico-farmaceutica, con l'istituzione della Facoltà di Medicina e della Scuola di Farmacia.

Il 12 marzo 1876 tutta la complessa materia degli studi di farmacia è ripresa e modificata in modo organico per tutte le Università con il Regolamento per le Scuole di Farmacia che essenzialmente dispone che: le Scuole di Farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; alcune Scuole possono, su decreto reale, dare il diploma di laurea in chimica e farmacia; i corsi sono obbligatori e fanno parte delle facoltà di scienze naturali, fisiche e matematiche e di medicina e chirurgia dell'Università; il Direttore è di stretta nomina regia, fra i docenti della scuola, e dura in carica tre anni e può essere riconfermato; il corso dura 4 anni e per esservi ammesso è necessario essere in possesso di un certificato di superamento dell'esame del 2° al 3° corso liceale presso un liceo regio o parificato o aver compiuto gli esami presso un istituto tecnico regio o parificato, oltre all'esame di latino "*avanti una delle giunte per la licenza liceale*"; nei primi tre anni le materie di insegnamento, equamente ripartite sono: chimica generale inorganica ed organica, botanica, mineralogia, fisica sperimentale, materia medica e tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, esercizi pratici di chimica analitica, di chimica farmaceutica e tossicologia, mentre nel quarto

(1) Il 30 maggio 1875 il Ministro Ruggiero Borghi con decreto e il Ministro Coppino mediante Regolamento nel 1876 concorrono ad eliminare le restanti differenze tra gli Atenei.

“lo studente attende alla pratica di un anno solare presso la farmacia di un pubblico ospedale civile e presso qualche laboratorio farmaceutico militare o presso farmacisti della zona, designati dal Ministro della P.I.”; gli esami sono di promozione al termine del secondo anno e finali da darsi in due prove consistenti nella esecuzione di un’analisi qualitativa, fornendo ragguagli su metodo e risultati conseguiti, e nella presentazione di due preparati ottenuti in laboratorio e scelti a sorta su 40 complessivi; il candidato deve dare prova di conoscere “le piante e le droghe, a lui presentate” fornendone notizie sulle proprietà organolettiche e sugli impieghi nonché su eventuali sofisticazioni; lo studente deve dare prova di conoscere i vari metodi “nell’arte di preparare e spedire le ricette”; la durata del corso di laurea in chimica e farmacia è di anni 5 divisa in due periodi, il primo di tre anni e il secondo di due; le materie e gli esercizi obbligatori sono: fisica, chimica generale inorganica ed organica, botanica, mineralogia, geologia, zoologia, chimica farmaceutica biennale, materia medica e tossicologica, esercizi di fisica sperimentale sull’uso degli strumenti di misura, esercizi di preparazioni di chimica farmaceutica ed analisi chimica inorganica nella scuola pratica di farmacia. Il Regolamento, infine, dispone che gli esami finali o di laurea procedono in tre tempi: prove pratiche di chimica analitica qualitativa e quantitativa, ricerche tossicologiche con colloquio orale ed esecuzione di due preparazioni farmaceutiche assegnate; riconoscimento e descrizione di piante e droghe esibite, fornendo notizie su caratteristiche, usi e frodi eventuali; *presentazione di una memoria sopra un soggetto scelto e in una conferenza sull’argomento della memoria stessa, o su materie affini*”.

Nel 1879, oltre ai corsi per il diploma in Farmacia, hanno inizio anche i corsi per la laurea in chimica farmacia, che durano fino al 1932 allorché è istituita la laurea in Farmacia.

Il 20 dicembre 1897, a completamento del Regolamento del 12 marzo 1876 (in particolare dell’art. 14) e delle varie aggiunte e modifiche, una circolare del Ministro della Pubblica Istruzione dispone che il candidato alla laurea in Farmacia “*sappia fare con sicurezza le prove analitiche dei medicinali prescritti dalla farmacopea*”.

Il 17 marzo 1906 è approvato con Regio Decreto a firma del Ministro della Pubblica Istruzione Boselli il complesso organico del Regolamento della Scuola di Farmacia (in luogo del Regio Decreto n. 68 del 13 marzo 1902 abrogato, dopo alcune innovazioni nel 1903 e nel 1904) in cui è disposto che: le Scuole possono conferire diploma abilitante all’esercizio di farmacista; laurea in chimica e farmacia, che, oltre all’attività professionale, permette altri incarichi, determinati dalle leggi di P.I. e da quelle della Sanità; le materie fondamentali del corso in farmacia in 4 anni sono: chimica inorganica ed organica, chimica farmaceutica e tossicologica, botanica generale, fisica sperimentale, mineralogia, zoologia, materia medica (farmacognosia) e farmacologia ed igiene; gli insegnamenti devono mirare “*alla applicazione delle scienze assegnate ed alla pratica professionale farmaceutica*”; il corso è diviso in due bienni e con due gradi: al termine del primo si conferisce la “*licenza in farmacia*” al termine del secondo “*il diploma in farmacia*”, dopo una serie di prove pratiche, secondo le antiche norme, ed un colloquio “*sull’arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia*”. Il Decreto, infine, dispone che la laurea in chimica e farmacia, oltre a tutte le materie del diploma, prevede anche una serie di esercitazioni in fisica, mineralogia, piante officinali, chimica farmaceutica ed analisi qualitative e quantitative. Gli esami finali avvengono in tre distinti tempi: tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitative e tossicologica; una prova di preparazione e di analisi di due prodotti farmaceutici estratti a sorte; presentare e discutere una tesi di laurea, possibilmente, sperimentale in chimica farmaceutica o materie affini.

Il 30 settembre 1923 il Ministro Giovanni Gentile, erede dell’idea crociana della scuola, è autore di un progetto complessivo di riforma in 167 articoli elaborata assieme a Lombardo Radice sull’*Ordinamento della istruzione superiore*⁽²⁾,⁽³⁾ autenticamente e dirompentemente innovativo⁽⁴⁾

(2) Destinata a durare per poco più di un decennio, barcollando tra uno stillicidio di norme riformatrici e controriformatrici dettate da numerosi cambi alla guida del dicastero della Pubblica Istruzione: Alessandro Casati (1924-25), Pietro Fedele (1925-28), Giuseppe Belluzzo (1928-29), Balbino Giuliano (1929-32, che cambiò la denominazione in *Ministero dell’Educazione nazionale*), Francesco Ercole (1932-35), Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon (1935-36).

(3) La riforma, in effetti, rimane sostanzialmente in vigore anche dopo l’avvento della Repubblica fin quando il Parlamento italiano, con la legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, abolendo la scuola di avviamento, dà vita alla scuola media unificata.

(4) “*Considero la riforma Gentile come la più fascista fra tutte quelle approvate dal mio governo. Voglia intanto prendere tutte le misure perché l’ordine pubblico non sia minimamente turbato*” (Benito Mussolini, circolare ai prefetti sulle proteste nelle università a seguito della riforma); “*La riforma Gentile ha il grave torto di separare la scienza dalla tecnica, il lavoro intellettuale da quello manuale*” (Antonio Gramsci).

approvato con Regio Decreto n. 2102 (G. U. 11.10. 1923, n. 239) all'indomani della presa del potere di Mussolini (1922). Dal punto di vista strutturale Gentile individua l'organizzazione della scuola secondo un ordinamento gerarchico e centralizzato. La scuola di Gentile, poi, è severa ed elitaria, di tipo aristocratico, cioè pensata e dedicata "ai migliori" e non a tutti⁽⁵⁾ e rigidamente suddivisa a livello secondario in un ramo classico-umanistico per i dirigenti e in un ramo professionale per il popolo⁽⁶⁾. Le materie scientifiche sono, quindi, messe in secondo piano, ed hanno la loro importanza soltanto a livello professionale.

Tra i molti provvedimenti il filosofo neoidealista e Ministro istituisce una nuova forma di istruzione superiore separata dall'Università. In particolare, con l'inserimento nella famosa *Tabella A* annessa al decreto di riforma sull'*Ordinamento della istruzione superiore*, è istituita - autonoma e separata dall'Ateneo - la Regia Scuola di Farmacia sostitutiva, ridefinendone i contenuti didattici, l'assetto organizzativo e il corpo docente, della *Regia Scuola di applicazione per i farmacisti*, originariamente annessa alla Regia Università.

La riforma (art. 2) è un tentativo di distinguere concettualmente gli Atenei completamente finanziati dallo Stato (Tab. A: Giurisprudenza; Lettere e Filosofia; Medicina e Chirurgia; Scienze matematiche, fisiche e naturali) dalle Scuole (Farmacia, Ingegneria e Architettura), sulla scorta di un'idea di istruzione elitaria che rivela subito la sua spiccata tendenza verso i nuovi ordinamenti e le "nuove" professioni, da conseguire dopo un *esame di Stato* (art. 33, quinto comma), novità introdotta riconoscendo ai diplomi (articoli 4 e 5) un valore meramente accademico, per separare lo *ius docendi* dallo *ius exercendi*, che deve essere affrontato da tutti gli aspiranti farmacisti⁽⁷⁾ secondo quanto regolato oltre che dalla stessa riforma Gentile anche da numerosi altri provvedimenti⁽⁸⁾.

Questa norma di base stabilisce, pertanto, una sorta di valore legale indiretto: il titolo di studio non è necessario per l'esercizio della professione bensì per l'ammissione all'esame di Stato, a sua volta necessario per l'esercizio della professione.

In base all'*Ordinamento della istruzione superiore* del 30 settembre 1923, inoltre, il governo degli istituti superiori appartiene al Direttore, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio della Scuola⁽⁹⁾.

Significativo, comunque, è il fatto che mentre l'Università è governata da un Rettore, la Scuola è retta da un *Direttore*, meno importante non soltanto negli equilibri del sistema universitario ma anche nel sistema economico: la paga di un rettore, infatti, è di 3.000 lire, quello di un direttore di Scuola è di lire 2.500.

Il *Consiglio della Scuola* è composto dal Direttore che presiede e, di regola, dai professori di ruolo e può essere allargato anche ai professori incaricati e a due liberi docenti per la discussione di determinati argomenti, generalmente attinenti all'organizzazione dell'attività didattica, alla nomina delle commissioni esaminatrici, modalità di svolgimento degli esami, ai corsi di perfezionamento, alle esercitazioni, a nomine nel Consiglio di amministrazione, ad incarichi d'insegnamento, a provvedimenti per cattedre vacanti, a rapporti con le istituzioni, a modifiche dello statuto.

Il *Consiglio di Amministrazione*, cui competono il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola, è composto dal Direttore (Presidente), da due componenti eletti dal Collegio

(5) Gli studi superiori, nella concezione del filosofo, sono "aristocratici, nell'ottimo senso della parola: studi di pochi, dei migliori".

(6) Si tratta di un sistema che riprende molti aspetti della vecchia legge Casati, anche per quanto riguarda l'accesso alla università: solo i diplomati del liceo classico possono frequentare tutte le facoltà universitarie, mentre ai diplomati del liceo scientifico è possibile accedere alle sole facoltà tecnico-scientifiche (sono, quindi, precluse le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia). Agli altri diplomati è, invece, impedita l'iscrizione all'università.

(7) Il legislatore ordinario, poi, ha stabilito un complesso ordito normativo sia per l'iscrizione agli albi professionali, sia per l'accesso ai pubblici impieghi, conservando, caso per caso, una relazione tra valore legale e accesso al lavoro quando ha ritenuto che questo raccordo fosse importante per garantire competenza e qualità nell'esercizio di professioni e di pubblici uffici.

(8) Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 2209 su *Disposizioni concernenti gli esami di Stato*; Regio Decreto 29 giugno 1924, n. 1388 sul *Regolamento per gli esami di Stato*; Circolare del Ministero per la Pubblica Istruzione del 5 luglio 1926 su *Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale* e, in particolare, il *Capo X - Esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere*; Regio Decreto 16 settembre 1926 n. 1768 sul *Regolamento per gli esami di Stato*.

(9) Al Titolo II, *Delle Regie università e dei Regi istituti superiori*, Sezione I, *Delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella A*, Capo II *Delle autorità accademiche*, art. 7 comma 2).

generale dei professori tra i professori stabili della Scuola, da due rappresentanti del Governo: l'intendente di finanza della provincia e una persona scelta dal Ministro di accertata competenza e non investita di altri incarichi presso università e istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire alle adunanze del Consiglio. Gli enti e i privati finanziatori, che erogano un contributo annuo non inferiore di un decimo al contributo statale, possono designare di diritto un loro rappresentante. Le mansioni del Consiglio di Amministrazione prevedono la determinazione del personale necessario per i servizi generali e particolari dell'Istituto, le delibere sul bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, la previsione degli stanziamenti per le spese di personale e materiale a livello centrale e periferico degli Istituti scientifici. Il Presidente del Consiglio oltre ad avere la responsabilità legale della Scuola, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici correlati a tali servizi.

Il Regio Decreto 2102 del 30 settembre 1923 con gli articoli 56, 57, 58 istituisce, infine, anche l'*Opera di assistenza scolastica*, Istituto dell'Università e degli Istituti superiori deputato all'assistenza di tipo economico per gli studenti cui sono devoluti i proventi delle tasse dei cittadini italiani che conseguono una laurea o un diploma e che sono iscritti negli albi professionali o nelle liste elettorali delle Camere di Commercio e Industria o dipendenti di società commerciali o industriali.

Il 31 agosto 1933, con Regio Decreto n. 1592 a norma del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, le Scuole di Farmacia vengono trasformate in Facoltà con ordinamento proprio e assumono anche formalmente il nome di Facoltà di Farmacia mentre la durata del corso di laurea è stabilito in quattro anni e il corso di Diploma di Farmacia non è più svolto⁽¹⁰⁾.

Il Testo Unico sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 all'articolo 172 stabilisce che *“i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici”*, mentre all'articolo 178 dispone che *“la qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità”*.

Il 4 giugno 1938 il Regolamento studenti universitari approvato con Regio Decreto n. 1269 all'articolo 48 stabilisce che *“a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore”*.

Raimondo Villano

Corso Umberto I, 223
80058 Torre Annunziata (Na)
farmavillano@libero.it

(10) Pur essendo stato formalmente abolito soltanto negli anni 1970.